

**DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO DEL FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE
IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022

Indice

1.	Introduzione	3
1.1.	Obiettivi del documento	3
1.2.	Approvazione e revisione del Documento	3
2.	Contesto di riferimento.....	3
2.1.	Riferimenti normativi interni ed esterni	3
2.2.	Perimetro di applicazione	4
2.3.	Definizioni e terminologia.....	4
3.	Il sistema di <i>governance</i>	5
3.1.	Profilo del Fondo Pensione.....	5
3.2.	Il sistema di governo.....	5
3.3.	Schema riepilogativo del modello di <i>governance</i> adottato dal Fondo Pensione.....	6
3.4.	L'Assemblea dei Delegati	7
3.5.	Il Consiglio di Amministrazione.....	7
3.6.	Il Presidente e il Vice Presidente	9
3.7.	Il Collegio dei Sindaci	10
3.8.	Il Direttore Generale	11
4.	Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi	12
4.1.	Le Funzioni Fondamentali	12
5.	Compiti e responsabilità degli altri soggetti coinvolti nel processo di investimento	14
5.1.	La Funzione Finanza	14
5.2.	Il Soggetto incaricato della gestione	14
6.	Le attività affidate o esternalizzate a terzi	15
6.1.	La gestione operativa	15
6.2.	La gestione tecnico - amministrativa	15
6.3.	Data Protection Officer ("DPO").....	16
7.	Informazioni relative alla Politica di remunerazione	17

1. Introduzione

1.1. Obiettivi del documento

Il presente Documento è adottato ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" e s.m.i, nonché ai sensi del Paragrafo 2 delle "Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dal D. Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341" emanate da COVIP in data 29 luglio 2020 e include:

- la descrizione dell'organizzazione del Fondo Pensione, con evidenza delle funzioni/attività che risultano esternalizzate o affidate all'Impresa Promotrice;
- i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento;
- la descrizione dell'organizzazione del sistema di controllo interno;
- la descrizione dell'organizzazione del sistema di gestione dei rischi;
- le informazioni essenziali e pertinenti relative alla politica di remunerazione.

1.2. Approvazione e revisione del Documento

Il presente Documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione e viene pubblicato sul sito *web* del Fondo Pensione stesso, congiuntamente alla pubblicazione del Bilancio.

Il Documento sarà inoltre rivisto e – se del caso – modificato, ogni qualvolta esigenze di aggiornamento normativo, prescrizioni della COVIP, modifiche di contesto o variazioni significative lo richiedano e, comunque, almeno annualmente.

2. Contesto di riferimento

2.1. Riferimenti normativi interni ed esterni

Il presente Documento è redatto in conformità alla normativa in vigore e agli indirizzi di vigilanza di settore di seguito riportati.

Normativa comunitaria:

- Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (la "Direttiva IORP II").

Fonti nazionali:

- D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" e s.m.i.¹ (il "Decreto 252") ;
- D.M. n. 108 del 11 giugno 2020 "Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei

¹ Come modificato dal D. Lgs., n. 147 del 13 dicembre 2018 di attuazione della Direttiva IORP II.

soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 5-sexies del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, come introdotto dal D. Lgs. 13 dicembre 2018, n.147”;

- Deliberazione COVIP del 16 marzo 2012 “Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento” (“Deliberazione COVIP del 16 marzo 2012”);
- Deliberazione COVIP del 29 luglio 2020 “Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dal D. Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341” (le “Direttive COVIP”).

2.2. Perimetro di applicazione

Il Documento si applica al Fondo Pensione.

2.3. Definizioni e terminologia

COVIP	La Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
Fondo Pensione	Fondo Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol.
Funzioni Fondamentali	La Funzione di Gestione dei Rischi e la Funzione di Revisione Interna ² .
Gestore Amministrativo	UnipolSai Servizi Previdenziali S.r.l., la società che ha l'incarico di svolgere la gestione tecnica e amministrativa descritta nell'Allegato A al contratto di fornitura dei servizi stipulato con il Fondo Pensione.
Gestore Assicurativo o Soggetto incaricato della gestione	Si intende la società cui è affidata la gestione delle risorse attraverso la stipulazione di convenzioni assicurative ³ .
Imprese Promotrici	Si intendono i datori di lavoro che versano i contributi al Fondo Pensione (art. 1, c. 3, lett. c-sexies del D. Lgs. n. 252/2005).
Personale Rilevante	Le persone che amministrano effettivamente il Fondo Pensione, i componenti dell'Organo di Controllo, il Direttore Generale, coloro che svolgono Funzioni Fondamentali e le altre categorie di personale le cui attività hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio del Fondo Pensione.
Politica di	Si intende il documento “Politica di remunerazione del Fondo Pensione dei

² Si precisa che l'istituzione della Funzione Attuariale non è richiesta per il Fondo, ai sensi degli artt. 5-bis e 5-quinquies del Decreto 252 e che il Fondo Pensione non ha istituito la Funzione Compliance, in linea con quanto previsto dalla normativa e in ragione della natura, della portata e della complessità delle proprie attività.

³ Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto per l'erogazione delle prestazioni il Fondo stipula convenzioni assicurative di cui ai rami I – III e V dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 209/05, con le Società del Gruppo Unipol.

remunerazione	Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol” adottato dal Fondo Pensione.
Remunerazione	Si intende ogni forma di pagamento, determinata in misura fissa o variabile, ovvero beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposta direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma (ad esempio in contanti, ovvero come servizi o beni in natura) in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi al Fondo Pensione.
Risk Appetite Statement	Il Risk Appetite rappresenta il limite di assunzione di rischio coerente con gli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione.
Risk Self Assessment (RSA)	Processo di autodiagnosi del rischio operativo. Si basa su interviste rivolte a responsabili di processo, anche se esternalizzati, con l’obiettivo di individuare e valutare i possibili eventi di rischio operativo, nonché di ottenere una valutazione sull’adeguatezza del sistema dei controlli.
Sito internet del Fondo Pensione	fpdipendenti.unipol.it

3. Il sistema di *governance*

3.1. Profilo del Fondo Pensione

Il Fondo Pensione è un fondo preesistente, in quanto già istituito alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP al n. 1292. Ha sede in Bologna, via Stalingrado n. 45 e ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche e complementari del Sistema obbligatorio. Il fondo non ha scopo di lucro.

Il Fondo Pensione opera in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, il Fondo Pensione utilizza le contribuzioni ricevute per la sottoscrizione con imprese assicuratrici del Gruppo Unipol di contratti di ramo I di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 “Codice delle Assicurazioni private” (“CAP”).

3.2. Il sistema di governo

Il Fondo Pensione si è dotato di un sistema di amministrazione e controllo che prevede:

- l’Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;

- il Direttore Generale;
- la Funzione Finanza.

Il Fondo Pensione ha inoltre istituito:

- la Funzione di Revisione Interna, affidandola - giusta autorizzazione da parte della COVIP di cui all'art. 5-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 252/2005 rilasciata in data 24 febbraio 2021 - alla Funzione Audit di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;
- la Funzione di Gestione dei Rischi, affidandola - giusta autorizzazione da parte della COVIP di cui all'art. 5-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 252/2005 rilasciata in data 24 febbraio 2021 - alla Funzione Chief Risk Officer di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.


Le attività di natura tecnica e amministrativa del Fondo sono svolte da UnipolSai Servizi Previdenziali s.r.l., società del Gruppo Unipol, con la quale è stato stipulato un apposito contratto di fornitura di servizi.

Il Fondo ha infine stipulato con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("UnipolSai") una scrittura privata in base alla quale UnipolSai mette a disposizione del Fondo alcune strutture e risorse per lo svolgimento di attività operativo-gestionali per conto e nell'interesse del Fondo.

Il sistema di governo è strutturato in modo da assicurare l'ordinata, completa e tempestiva circolazione delle informazioni rilevanti, la tempestiva segnalazione delle eventuali disfunzioni e violazioni riscontrate al soggetto o organo competente ad attivare le misure correttive, nonché la tempestiva disamina e valutazione di tali segnalazioni.

Il Fondo Pensione si è dotato di politiche che definiscono il riparto delle funzioni e delle responsabilità tra tutti i soggetti che partecipano alla gestione del fondo e ha formalizzato le procedure che regolano l'attribuzione di compiti, i processi operativi, gli strumenti e le linee di riporto informativo all'interno del "Manuale operativo delle procedure".

3.3. Schema riepilogativo del modello di *governance* adottato dal Fondo Pensione



3.4. L'Assemblea dei Delegati

L'Assemblea dei Delegati è l'organo deliberativo del Fondo Pensione.

È costituita dai Delegati eletti dai lavoratori aderenti al Fondo Pensione, con le modalità indicate nello Statuto e nel rispetto dei principi che assicurino a tutti gli aderenti la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo Pensione, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi.

I delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
- determina l'eventuale compenso dei Sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro revoca;
- delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo;
- delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:

- modifiche dello statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- scioglimento del Fondo;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Ulteriori dettagli circa le competenze e le prerogative di tale organo sono descritti nello Statuto del Fondo Pensione.

3.5. Il Consiglio di Amministrazione

Il Fondo Pensione è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 10 componenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Gli Amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dallo Statuto. Ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo Pensione che non siano attribuiti all'Assemblea.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina il Direttore Generale;
- convoca l'Assemblea dei Delegati;
- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo Pensione comprensivo delle Funzioni Fondamentali e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce il piano di continuità operativa (o piano di emergenza);
- approva annualmente l'*Audit Plan* della Funzione di Revisione Interna, sentito il Collegio Sindacale;
- ha la responsabilità ultima del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, dei quali assicura la costante completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- con riferimento al processo di definizione del *Risk Appetite Statement*, determina la propensione al rischio (*Risk Appetite*) del Fondo Pensione;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convezioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- cura la gestione del Fondo Pensione e delibera l'ammontare delle spese di gestione e di funzionamento del Fondo Pensione;
- predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio consuntivo;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo Pensione;
- stabilisce le modalità di versamento dei contributi;

- individua eventuali soggetti terzi a cui affidare tutta o parte della gestione operativa e amministrativa del Fondo Pensione;
- delibera le modifiche al Regolamento del Fondo;
- adegua la normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
- ha l'obbligo di riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari;
- sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo e alle modifiche dello Statuto;
- ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione Europea direttamente applicabili.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano gli articoli 2391, 2392, 2393 2394, 2394-*bis*, 2395, 2396 e 2629 *bis* del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Con riferimento ai compiti e alle responsabilità del Consiglio di Amministrazione nelle fasi del processo di investimento, tale organo:

- definisce e formalizza la politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici e ne verifica il rispetto;
- esamina il rapporto sulla gestione finanziaria e valuta le proposte formulate dalla Funzione Finanza adottando le relative determinazioni;
- revisiona ed eventualmente modifica il Documento sulla politica di investimento con periodicità almeno triennale;
- esercita il controllo sull'attività svolta dalla Funzione Finanza, tenendo conto anche delle osservazioni contenute nella relazione del Collegio dei Sindaci e assume le relative determinazioni;
- approva le procedure interne di controllo della gestione assicurativa, tenendo conto delle proposte formulate dalla Funzione Finanza.

Ulteriori dettagli circa le competenze e le prerogative di tale organo sono descritti nello Statuto e nelle politiche del Fondo Pensione.

3.6. Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo Pensione sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, di triennio in triennio, tra i propri componenti di nomina aziendale rappresentanti le Società del Gruppo Unipol e quelli eletti dall'Assemblea dei Delegati rappresentanti i lavoratori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza e sta per esso in giudizio.

Il Presidente sovrintende al funzionamento del Fondo Pensione, provvede a convocare e presiede le sedute dell'Assemblea, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, e svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

3.7. Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da 2 componenti effettivi di cui 1 nominato dalle Società del Gruppo Unipol e 1 eletto dall'Assemblea dei Delegati nonché da 2 membri supplenti di cui 1 nominato dalle Società del Gruppo Unipol e 1 eletto dall'Assemblea dei Delegati.

I componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Non possono assumere la carica di Sindaci coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato nell'ambito della rispettiva componente. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio dei Sindaci, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa, dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e verifica l'efficienza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. Per l'espletamento dei suoi compiti può chiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono compiti di controllo.

Al Collegio dei Sindaci è attribuita la Funzione di revisione legale dei conti.

Viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina del titolare della Funzione di Revisione Interna e nell'ambito delle sue attività valuta anche i risultati del lavoro di tale Funzione, esaminando le relazioni periodiche e ogni altra comunicazione prodotte dalla stessa.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di segnalare al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del fondo pensione, indicando e sollecitando

l'adozione di idonee misure correttive e verificando successivamente che le carenze o anomalie segnalate siano state superate. È tenuto inoltre a conservare un'adeguata evidenza delle osservazioni, delle proposte formulate e della successiva attività di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive.

Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 giorni.

Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Con riferimento ai compiti e alle responsabilità del Collegio dei Sindaci nelle fasi del processo di investimento, tale organo:

- verifica la corretta applicazione delle procedure interne nell'impostazione e nell'attuazione della politica di investimento;
- trasmette al Consiglio di Amministrazione, con periodicità annuale, una relazione sui controlli effettuati.

3.8. Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo Pensione, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione, anche attraverso la predisposizione degli atti contrattuali che regolano i rapporti del Fondo Pensione e attraverso l'espletamento dei compiti previsti in materia di esternalizzazione e scelta dei fornitori. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni, verificando la coerenza con il quadro normativo di riferimento, con gli indirizzi strategici del fondo e con le risorse disponibili. In tale ambito rientra anche l'analisi delle caratteristiche dei potenziali aderenti, aderenti e beneficiari nonché la valutazione dei relativi bisogni previdenziali.

Il Direttore Generale assicura, inoltre, l'efficiente e tempestiva trattazione dei reclami pervenuti al fondo e la connessa reportistica alla COVIP.

Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Il Direttore Generale, in caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione, ha l'obbligo di segnalare alla COVIP le vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo Pensione, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso.

4. Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi del Fondo Pensione costituisce un efficace presidio per garantire il rispetto delle regole, la funzionalità del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalità, nonché l'emersione delle eventuali anomalie e la loro rappresentazione a chi è in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi.

Il sistema di gestione dei rischi è l'insieme dei processi e degli strumenti utilizzati a supporto della strategia di gestione dei rischi del Fondo Pensione e consente un'adeguata comprensione della natura e della significatività dei rischi a cui il Fondo stesso è esposto; il sistema medesimo è integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali del Fondo Pensione.

Il sistema di controllo interno è articolato su più livelli:

- i controlli di linea (c.d. "controlli di primo livello") rappresentano il primo livello di presidio dell'operatività del Fondo e sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni effettuate dal personale addetto alle attività. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione); per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche. Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi e devono assicurare l'osservanza delle procedure adottate per la realizzazione del processo e il rispetto del livello di tolleranza al rischio stabilito. I soggetti a cui il Fondo Pensione ha affidato o esternalizzato attività operative svolgono sulle stesse i controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni (sulla base di quanto stabilito nei singoli contratti). Il Fondo Pensione rimane responsabile delle attività e funzioni affidate o esternalizzate ed effettua periodicamente le verifiche sull'operato degli *outsourcer*, attraverso il proprio sistema di controllo;
- i controlli di secondo livello sono controlli sui rischi e sulla conformità; affidati a unità indipendenti da quelle operative, concorrono alla definizione di un'adeguata politica di gestione di tutti i rischi del Fondo, sono diretti a verificare il rispetto dei limiti e la coerenza con gli obiettivi assegnati, nonché la conformità dell'attività rispetto alla normativa esterna e interna.
- I controlli di terzo livello attengono alla verifica sulla completezza, funzionalità, adeguatezza e affidabilità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (ivi inclusi i controlli di secondo livello) nonché la coerenza dell'operatività del Fondo Pensione rispetto ad esso.

Il Fondo ha istituito la **Funzione di Gestione dei Rischi** quale unità indipendente preposta ai controlli di secondo livello e la **Funzione di Revisione Interna** quale unità indipendente preposta ai controlli di terzo livello (complessivamente le "**Funzioni Fondamentali**"), affidandone lo svolgimento ad UnipolSai mediante unità organizzative che svolgono Funzioni Fondamentali analoghe nell'impresa.

4.1. Le Funzioni Fondamentali

Le Funzioni Fondamentali, secondo quanto previsto dal Decreto n. 252/2005, hanno le seguenti finalità:

- la **Funzione di Gestione dei Rischi** si inserisce nel contesto del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi come Funzione Fondamentale che svolge controlli di secondo livello; in tale ambito ha il compito di assicurare il presidio e il monitoraggio dei rischi correlati alla gestione finanziaria ed operativa del Fondo, attraverso l'individuazione, misurazione, valutazione e monitoraggio su base continuativa dei rischi cui il Fondo è o potrebbe essere esposto e le relative interdipendenze;
- la **Funzione di Revisione Interna** verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il Fondo Pensione, l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del Fondo.

Ai sensi dell'articolo 5-*bis* del Decreto n. 252/2005 il Fondo Pensione ha affidato ad UnipolSai, in qualità di Impresa Promotrice, l'incarico di svolgere le Funzioni Fondamentali di gestione dei rischi e di revisione interna, mediante le unità organizzative dell'impresa che svolgono le analoghe funzioni, le cui risorse sono in possesso dei requisiti di onorabilità, nonché di adeguata ed idonea competenza professionale.

Il Fondo ha adottato apposite misure di prevenzione, gestione e monitoraggio al fine di evitare che un interesse, di natura privata o personale, proprio delle Funzioni Fondamentali o dell'Impresa Promotrice, interferisca o possa interferire con l'obbligo derivante dalla legge, da contratto o da regole di correttezza professionale, di svolgere le rispettive attività in modo che non siano pregiudicati gli interessi del Fondo.

Tra le principali misure adottate rientra la scrittura privata tra il Fondo e UnipolSai sottoscritta al fine di regolamentare lo svolgimento delle attività per conto e nell'interesse del Fondo, con la periodicità di svolgimento e con le modalità di *reporting* previste dalle relative politiche approvate dal Fondo.

L'efficace monitoraggio delle potenziali situazioni di conflitto di interessi è garantito inoltre dai flussi di *reporting* e dai compiti previsti dal sistema di governo del Fondo in capo al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione.

L'affidamento delle predette Funzioni Fondamentali all'Impresa Promotrice è stato autorizzato dalla COVIP.

Il Titolare della Funzione di Gestione dei Rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di Amministrazione, che stabilisce le eventuali azioni da intraprendere.

Il Titolare della Funzione di Revisione Interna riferisce al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione in merito alle verifiche effettuate, ai rilievi emersi e alle misure correttive individuate⁴.

⁴ La Politica della funzione di revisione interna prevede, tra l'altro, (i) che i risultati dei singoli interventi siano comunicati formalmente al responsabile del processo/funzione sottoposto ad audit, al Direttore Generale, alla funzione di gestione dei rischi; (ii) che con periodicità almeno annuale siano informati sull'attività svolta nel periodo di riferimento il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e il Collegio Sindacale; (iii) che il Titolare della funzione riferisca tempestivamente al Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e al Collegio Sindacale in caso di gravi irregolarità e alla COVIP qualora l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non abbia intrapreso le adeguate e tempestive azioni correttive.

La gestione dei rischi e la revisione interna sono oggetto di apposite politiche scritte approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Titolare della relativa funzione e oggetto di riesame almeno ogni tre anni.

I dettagli in relazione ai compiti e alle responsabilità del Titolare e di coloro che svolgono le Funzioni Fondamentali sono contenuti nella Politica di gestione dei rischi, nella Politica di gestione del rischio operativo e nella Politica della Funzione di Revisione Interna.

5. Compiti e responsabilità degli altri soggetti coinvolti nel processo di investimento

5.1. La Funzione Finanza

Il Fondo pensione ha istituito la Funzione Finanza, attribuendone la responsabilità ad un componente del Consiglio di Amministrazione in possesso di preparazione professionale e livello di conoscenza ed esperienza adeguati al ruolo.

Con riferimento ai compiti e alle responsabilità nelle fasi del processo di investimento, la Funzione Finanza:

- partecipa all'impostazione della politica di investimento;
- predispone annualmente il rapporto sulla gestione finanziaria e lo trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci;
- propone al Consiglio di Amministrazione, con periodicità almeno triennale, eventuali modifiche e/o integrazioni della gestione, sulla base dei risultati conseguiti nell'arco temporale esaminato;
- controlla la corretta applicazione di quanto stabilito nelle Convenzioni Assicurative in relazione alla gestione finanziaria da parte del Soggetto incaricato della gestione;
- monitora le caratteristiche socio-demografiche degli Aderenti.

5.2. Il Soggetto incaricato della gestione

Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante stipula, con imprese assicuratrici del Gruppo Unipol, di contratti assicurativi di ramo I di cui all'art. 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private (CAP).

Il Consiglio di Amministrazione definisce il contenuto dei contratti per la gestione dei contributi, nel rispetto delle delibere assunte in materia di politica di investimento, nonché delle previsioni di cui alle fonti istitutive, allo Statuto e alla normativa vigente.

Con riferimento ai compiti e alle responsabilità nelle fasi del processo di investimento, il Soggetto incaricato della gestione attua quanto stabilito nelle Convenzioni Assicurative in relazione alla gestione delle risorse del Fondo Pensione.

6. Le attività affidate o esternalizzate a terzi

6.1. La gestione operativa e il servizio di gestione della continuità operativa

Secondo quanto previsto dal C.C.N.L. per la disciplina dei rapporti fra le Imprese di Assicurazione e il personale dipendente non dirigente⁵ le spese di gestione interna del Fondo Pensione sono a carico delle Imprese Promotrici dalle quali dipendono i lavoratori/lavoratrici aderenti al Fondo medesimo.

Tale previsione si è realizzata mettendo a disposizione del Fondo Pensione alcune strutture aziendali appartenenti a società del Gruppo Unipol, e in particolare di UnipolSai, per lo svolgimento di attività nell'interesse e per conto del Fondo Pensione.

Al fine di garantire la separatezza e l'autonomia delle attività del Fondo rispetto a quelle svolte dalle strutture di UnipolSai, il Fondo ha stipulato con UnipolSai una scrittura privata per regolamentare lo svolgimento delle attività operative, nonché del servizio di gestione della continuità operativa svolti da quest'ultima – tramite i suoi dipendenti – nell'interesse e per conto del Fondo Pensione.

Le attività operative vengono prestate dalla Struttura Welfare Dipendenti di UnipolSai, le cui risorse sono in possesso di adeguata e idonea competenza professionale tale da garantire l'esecuzione delle attività affidate, la quale potrà avvalersi, secondo necessità, del supporto tecnico e dei servizi resi da altre funzioni di UnipolSai in relazione alle specifiche competenze professionali e alle attività svolte da tali funzioni nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

In particolare, la Struttura Gestione Welfare Dipendenti di UnipolSai presta le attività necessarie a dare attuazione alle previsioni normative in vigore, riguardanti specifiche aree tematiche, relative, tra l'altro, (i) ai rapporti con le Imprese Promotrici, con gli aderenti, con la società di service e con altri enti, (ii) ai Libri Sociali, (iii) alla contabilità e al Bilancio, (iv) al supporto organizzativo agli Organi del Fondo e al Comitato Finanza, (v) alle comunicazioni verso l'Autorità di Vigilanza, (vi) agli adempimenti fiscali (vii) agli adempimenti in materia di *privacy*, (viii) alla tenuta dell'archivio.

Effettua inoltre controlli di primo livello sulle attività svolte, mantenendo aggiornata la descrizione nel Manuale Operativo delle Procedure del Fondo.

Con riferimento al servizio di gestione della continuità operativa, la Struttura *Business Continuity Management* (BCM) di UnipolSai mette a disposizione i propri sistemi e le proprie risorse con l'obiettivo di predisporre un piano che consenta lo svolgimento in continuità e regolarità delle attività del Fondo Pensione, al fine di ridurre al minimo gli impatti derivanti da eventi di tipo disastroso sui servizi rilevanti e di coordinare le azioni necessarie ad affrontare e gestire, fino al ritorno alla situazione di normalità, le situazioni di crisi che - interrompendo la continuità operativa - potrebbero compromettere l'attività del Fondo.

6.2. La gestione tecnico - amministrativa

Secondo quanto stabilito nello Statuto del Fondo Pensione le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi

⁵ In particolare, Allegato n. 13 al CCNL 22 febbraio 2017, Allegato "Regolamento per l'attuazione del trattamento pensionistico complementare di cui all'art. 84 del CCNL", Capo I – Norme Generali, punto 14).

amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

Il Fondo Pensione ha affidato ad UnipolSai Servizi Previdenziali S.r.l. l'incarico di svolgere la gestione tecnica e amministrativa, relativa, tra l'altro, alle attività di (i) raccolta e registrazione dei dati del Fondo e dei soci, (ii) gestione delle posizioni relative ai soci, (iii) gestione delle contribuzioni/somme ricevute da Fondo, (iv) gestione dei trasferimenti dal/al Fondo, (v) gestione delle prestazioni.

All'interno del contratto sono chiaramente definiti e formalizzati i livelli di servizio attesi (c.d. "SLA"), nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto.

6.3. Data Protection Officer

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il "**Regolamento privacy**") è divenuto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018. Tra le principali novità introdotte dal Regolamento privacy assume particolare rilievo l'istituzione della figura del Responsabile della Protezione dei Dati o *Data Protection Officer* (il "**DPO**").

Al fine di dar corso agli adempimenti previsti dal Regolamento privacy in riferimento a designazione, posizione e compiti del DPO, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato di incaricare UnipolSai - in virtù della scrittura privata⁶ esistente con quest'ultima, sottoscritta per regolamentare lo svolgimento delle attività prestate da UnipolSai per conto e nell'interesse del Fondo - affinché fornisca anche il servizio di *Data Protection Officer* per il tramite di un proprio dipendente, in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dal richiamato Regolamento privacy.

Al DPO sono affidati, tra gli altri, i seguenti compiti:

- informare e fornire consulenza al Fondo circa gli obblighi prescritti dalla normativa privacy in vigore;
- sorvegliare l'osservanza da parte del Fondo della normativa privacy, nonché delle politiche e della regolamentazione del Fondo in materia di protezione dei dati;
- cooperare e fungere da contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento;
- fungere da punto di contatto per gli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento.

Nell'ambito dei suoi compiti di controllo, il DPO presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione del Fondo una relazione contenente un programma di attività definito secondo un approccio *risk based*, nonché la valutazione sulla adeguatezza ed efficacia dei presidi adottati dal Fondo per la gestione del rischio privacy, sull'attività svolta, sulle verifiche effettuate, sui risultati emersi e sulle eventuali criticità riscontrate.

⁶ La scrittura privata tra il Fondo ed UnipolSai disciplina, *inter alia*, anche le attività di supporto al DPO, necessarie all'adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento privacy.

7. Informazioni relative alla Politica di remunerazione

L'obiettivo primario della Politica di remunerazione del Fondo Pensione è di garantire una remunerazione equa, adeguata al ruolo, alla responsabilità, al livello di professionalità e alle capacità individuali, conforme alle previsioni di legge, regolamentari e statutarie e coerente con le esigenze di una *performance* sostenibile del Fondo Pensione.

Costituiscono parametri essenziali per la definizione della Politica del Fondo Pensione i seguenti principi, in base ai quali la Politica:

- è proporzionata all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo Pensione;
- è definita, attuata e mantenuta in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la *performance* del Fondo Pensione nel suo complesso e deve sostenere una sana, prudente ed efficace politica di gestione del Fondo;
- è in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;
- prevede misure volte a evitare i conflitti di interesse o che la remunerazione corrisposta possa compromettere in qualunque modo il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse, nonché l'obiettività, l'autonomia e l'indipendenza nell'operato degli organi/funzioni/altri soggetti coinvolti nell'attività del Fondo Pensione;
- è coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole del Fondo Pensione.

La Politica di Remunerazione è definita dal Consiglio di Amministrazione ed è riesaminata almeno ogni 3 anni.

La Politica si applica al Personale Rilevante del Fondo Pensione di seguito identificato:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i membri del Collegio dei Sindaci;
- il Direttore Generale;
- i Titolari delle Funzioni Fondamentali.

La Politica si applica altresì ai fornitori di servizi.

Secondo quanto previsto dal C.C.N.L. per la disciplina dei rapporti fra le Imprese di Assicurazione e il personale dipendente non dirigente, le spese di gestione interna del Fondo Pensione sono a carico delle Imprese Promotrici, dalle quali dipendono i lavoratori/lavoratrici aderenti al Fondo medesimo.

Il Personale Rilevante del Fondo Pensione i cui compensi non sono a carico del Fondo stesso, in quanto personale alle dipendenze delle Imprese Promotrici, è remunerato secondo le previsioni contenute nelle Politiche di remunerazione definite per le società del Gruppo Unipol, di cui il Consiglio di Amministrazione valuta la coerenza con i principi della propria Politica di Remunerazione, anche con riferimento all'integrazione dei rischi di sostenibilità.

Qualora la nomina o la scelta ricada su soggetti che non siano alle dipendenze delle Imprese Promotrici medesime, la remunerazione del Personale Rilevante viene definita dal Fondo Pensione di comune intesa

con le Imprese Promotrici che ne sopportano il costo, sulla base di un compenso equo, adeguato al ruolo, alla responsabilità, al livello di professionalità e alle capacità individuali, da corrispondersi in misura fissa. È preclusa ogni forma di remunerazione variabile.

I compensi per i fornitori di servizi sono regolati da specifici contratti di fornitura di servizi stipulati tra il Fondo Pensione e i relativi fornitori di servizi. Tali contratti prevedono remunerazioni che tengano conto, oltre che dei prezzi di mercato, anche della tipologia e della qualità dei servizi prestati.